



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

ATTO DI CONSIGLIO Seduta del 27/07/2020 n. 18

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventisette del mese di Luglio, alle ore 20:15, nella Sala Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in Prima convocazione, in seduta Pubblica, in sessione Ordinaria.

Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri Comunali:

n.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	SABBA STEFANIA	Presidente	P
2	URBINATI ELEONORA	Consigliere	P
3	CARDINALI ANDREA	Consigliere	P
4	NERI FEDERICA	Consigliere	P
5	BIANCHI FABIO	Consigliere	P
6	CENNI SABRINA	Consigliere	P
7	TONNI ALBERTO	Consigliere	P
8	PIVA LINDA	Consigliere	P
9	MASINI PAOLO	Consigliere	P
10	BASCHETTI ROBERTO	Consigliere	P
11	SQUADRANI STEFANO	Consigliere	A
12	MAFFEI CHRISTIAN	Consigliere	P
13	GOBBI LARA	Consigliere	P

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Sono inoltre presenti

Assessori Esterni: SANDON ROBERTO

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Natascia Salsi**.

Stefania Sabba nella sua qualita' di Sindaco, nominati scrutatori i consiglieri:

NERI FEDERICA, MASINI PAOLO, GOBBI LARA

dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;

l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

Visto che con delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 29/12/2018 sono state confermate le aliquote e le detrazioni IMU e TASI per l'anno 2019, rimaste invariate rispetto all'anno 2018;

Visto altresì che con delibera di Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2019 sono state ulteriormente confermate le aliquote e le detrazioni IMU e TASI per l'anno 2020, antecedenti all'entrata in vigore della norma che istituisce la "c.d." NUOVA IMU 2020 (L. 27/12/2019 n. 160 "Legge di Bilancio 2020");

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

Visto:

il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;

il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad euro 2.000.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2020 ad euro 172.043,00.

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con l'adozione delle seguenti aliquote:

abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. "di lusso" e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;

fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota azzerata;

fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,50 per mille;

fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;

fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;

terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto od imprenditore agricolo iscritto alla previdenza agricola: ESENTE

terreni agricoli siti nelle c.d. "zone svantaggiate": ESENTI

terreni agricoli (in tutti gli altri casi): aliquota pari al 10,60 per mille;

aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille.



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

Visto lo schema di proposta predisposto dal Responsabile del Procedimento, Rag. Mario Saporì;

Visto l'allegato parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di Settore Rag. Mario Saporì, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto l'allegato parere di regolarità contabile espressa dal Responsabile del Servizio di Ragioneria, Rag. Mario Saporì, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267 del 2000;

Successivamente, il Sindaco, dopo avere precisato che anche questo punto all'ODG è stato già affrontato nella commissione svoltasi giovedì u.s., cede la parola all'Ass. Sandon per una breve illustrazione. L'Assessore specifica che l'articolo 1, comma 780 legge 2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dal 2020 delle disposizioni riguardanti l'Imposta unica comunale, limitatamente a Imu e Tasi che vengono raggruppate. Fermo restando quanto relativo alla Tari. Per quanto riguarda le aliquote rimangono confermate quelle del 2018 che erano state già confermate per l'anno 2019, poi confermate per l'anno 2020. Rimangono invariate.

Il Sindaco apre la discussione e cede la parola al consigliere Maffei che chiede di intervenire e afferma di aver letto sulla stampa che è stato istituito un fondo nazionale per i minori introiti che dovrebbe portare al Comune di Verucchio Euro 416.000,00. Evidenzia che la Provincia userà questo fondo per compensare le minori entrate derivanti dalle imposizioni fiscali sulle auto e sull'addizionale.

Il Cons. Maffei chiede come il Comune intende impiegare questo fondo.

Il Sindaco, trattandosi di impiego previsto dalla norma, cede la parola al Segretario Comunale che evidenzia come l'impatto dell'emergenza sanitaria in atto gli enti locali lo pagheranno soprattutto nel 2021 perché ci saranno certamente minori incassi derivanti, ad esempio, dall'addizionale IRPEF ma aumenterà presumibilmente anche la c.d. evasione fiscale relativamente alle altre voci tributarie: IMU, TARI, COSAP. Di certo questi fondi potranno essere utilizzati per andare a coprire queste minori entrate.

Successivamente, il Sindaco, al termine della discussione, constatato che non ci sono ulteriori interventi, mette ai voti la proposta di delibera iscritta al punto 3 dell'ordine del giorno;

con n. 9 voti favorevoli (maggioranza), n. 1 voto astenuto (Cons. Roberto Baschetti) e n. 2 voti contrari (Cons. Lara Gobbi e cons. Christian Maffei), resi per alzata di mano,

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2020:

- abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. "di lusso" e relative pertinenze: aliquota pari al 6,00 per mille;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota azzerata;
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale



COMUNE di VERUCCHIO

PROVINCIA DI RIMINI

- destinazione e non siano in ogni caso locati: aliquota pari al 2,50 per mille;
- fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10: aliquota pari al 10,60 per mille;
 - fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,60 per mille;
 - terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto od imprenditore agricolo iscritto alla previdenza agricola: ESENTE
 - terreni agricoli siti nelle c.d. "zone svantaggiate": ESENTI
 - terreni agricoli (in tutti gli altri casi): aliquota pari al 10,60 per mille;
 - aree fabbricabili: aliquota pari al 9,60 per mille.

e meglio precisate nell'allegato A) alla presente deliberazione;

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020,

si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente

con n. 9 voti favorevoli (maggioranza), n. 1 voto astenuto (Cons. Roberto Baschetti) e n. 2 voti contrari (Cons. Lara Gobbi e cons. Christian Maffei), resi per alzata di mano,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di provvedere;

DELIBERA

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.



COMUNE di VERUCCHIO
PROVINCIA DI RIMINI

Veduto, letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Stefania Sabba

Il Segretario Comunale
Natascia Salsi

Comune di Verucchio

Provincia di Rimini

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2020

Abitazione principale del possessore (Categoria A1, A8, A9 c.d. "di lusso")

Per l'abitazione principale individuata in una delle **categorie catastali di lusso (A1, A8 ed A9)** e per le relative pertinenze, posseduta dal soggetto passivo a titolo di proprietà od altro diritto reale di godimento, e per le relative assimilazioni individuate dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e dai vigenti regolamenti comunali:

- **IMU: Aliquota: 6,00 ‰**
- **Detrazione: € 200,00**

Abitazione principale del possessore (altre categorie)

Per l'abitazione principale individuata in una delle categorie catastali **diversa** da A1, A8 ed A9 e le relative pertinenze, posseduta dal soggetto passivo a titolo di proprietà od altro diritto reale di godimento, e per le relative assimilazioni individuate dall'art. 13 del D.L. 201/2011, da successive modificazioni ed integrazioni, e dai vigenti regolamenti comunali:

- **IMU: ESENTI (Art. 1 L. 27/12/2019 , N. 160 – Comma 740 -)**

Fabbricati strumentali all'attività agricola

Per i fabbricati strumentali all'attività agricola, ovvero le unità immobiliari adibite esclusivamente allo svolgimento in forma imprenditoriale di una delle attività previste dall'art. 9 comma 3-bis del D.L. 557/1993, iscritti nella apposita categoria catastale D/10 od in presenza di annotazione di ruralità agli atti catastali:

- **IMU: AZZERATA**

Fabbricati invenduti delle imprese di costruzione

Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

- **IMU: Aliquota: 2,50 ‰**

Immobili in categoria catastale "D" (ad eccezione dei D/10)

L'art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012, n. 228 ha stabilito che, per i soli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", ad eccezione di quelli in categoria D/10 strumentali all'attività agricola:

-è riservato allo Stato l'intero importo dell'IMU calcolato ad aliquota standard (7,60 ‰);

-è destinato al Comune l'importo derivante dall'eventuale aumento dell'aliquota standard fino a 0,3 punti percentuali;

-non è consentito al Comune prevedere aliquote inferiori a quella standard;

L'aliquota prevista per tali fabbricati è pertanto:

- **IMU: Aliquota: 7,60 ‰ a favore dello Stato (codice F24 3925)**

Aliquota: 3,00 ‰ a favore del Comune (codice F24 3930)

Terreni agricoli

a) Terreni agricoli posseduti e condotti direttamente da coltivatore diretto od imprenditore agricolo o società agricola, iscritto nella previdenza agricola, nonché per tutti i terreni ricompresi dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14/06/1993 nelle c.d. "zone svantaggiate" (interamente ricompresi i fogli catastali 11,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 e parzialmente ricompresi i fogli catastali 7,9,10,12,15);

- **IMU: ESENZIONE TOTALE**

b) Terreni agricoli in tutti gli altri casi:

- **IMU: Aliquota: 10,60 ‰**

Altri fabbricati

Per tutte le altre tipologie di immobili non individuate nelle precedenti aliquote

- **IMU: Aliquota: 10,60 ‰**

Aree edificabili

Per tutte le aree edificabili così definite dai Regolamenti IMU e TASI in vigore:

- **IMU: Aliquota: 9,60 ‰**

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020:

Tipologia	Aliquota IMU		Aliquota TOTALE
	Comune	Stato	
Abitazione principale del possessore e pertinenze (Categorie Catastali A1, A8, A9 cd. "di lusso")	6,00 ‰ (detrazione € 200,00)	-	6,00 ‰
Abitazione principale del possessore e pertinenze (Altre categorie catastali)	-	-	Esente
Fabbricati strumentali all'attività agricola	-	-	0
Fabbricati invenduti delle imprese di costruzione	2,50‰	-	2,50 ‰
Fabbricati categoria "D" (no D/10)	3,00 ‰	7,60 ‰	10,60 ‰
Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto od imprenditore agricolo iscritto alla previdenza agricola	Esente	-	Esente
Terreni agricoli siti nelle c.d. "zone svantaggiate"	Esente	-	Esente
Terreni agricoli (tutti gli altri casi)	10,60 ‰	-	10,60 ‰
Altri fabbricati	10,60 ‰	-	10,60 ‰
Aree edificabili	9,60 ‰	-	9,60 ‰

